

Partite Iva inattive, l'incrocio con le e-fatture determina la chiusura

Provvedimento

Sarà possibile ottenere
una revisione della decisione
anche dopo i 60 giorni

Cristina Bartelli

Per la chiusura delle partite Iva inattive diventa rilevante l'incrocio dei dati e flussi informativi che arrivano dai dati delle fatture elettroniche dei corrispettivi telematici e delle informazioni relative ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea. Controlli quindi sempre più in linea con l'aggiornamento dei dati presenti in anagrafe tributaria e allo stesso tempo la possibilità per coloro che sono colpiti dalla misura di una riattivazione più veloce anche a processo di chiusura concluso. Infine in linea con i multi livello di comunicazione implementati dall'agenzia il contribuente potrà conoscere la procedura pendente sia nel cassetto fiscale attraverso il canale l'Agenzia scrive sia attraverso una notifica sull'App IO oltre i consueti canali. Sono queste alcune delle novità contenute

nel provvedimento firmato il 12 ottobre dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone che aggiorna e integra il provvedimento originario del 2019.

La misura della chiusura d'ufficio scatta quando, sulla base dei dati e degli elementi in possesso delle Entrate, non risulta esercizio di attività di impresa, attività artistiche o professionali nelle tre annualità precedenti.

La chiusura della partita Iva avrà efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione o, in caso di impossibilità di consegna, dalla data di messa a disposizione della stessa nell'area riservata.

Una volta ricevuta la comunicazione di chiusura - come detto - al contribuente è riconosciuta la possibilità di rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate per fornire i necessari chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva, al fine di opporsi alla chiusura.

La novità è che anche dopo i 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente che non ritenga legittima la chiusura della partita Iva e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, l'eventuale

estinzione del codice fiscale, può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate per richiederne la riattivazione allegando le proprie motivazioni.

La riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita Iva e, nel caso di riattivazione del codice fiscale, dalla data originaria di attribuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

Tornando alle modalità di comunicazione, l'Agenzia spedisce al soggetto titolare della partita Iva o, in sua assenza al domicilio digitale del rappresentante, la comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita Iva. In caso di indisponibilità dei domicili digitali, la comunicazione è inviata al domicilio fiscale del soggetto titolare di partita Iva risultante in Anagrafe tributaria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).

La comunicazione può trovarsi infine nella sezione L'Agenzia scrive del Cassetto fiscale e se il titolare della partita Iva ha attivato la App Io anche su quest'ultimo canale.

Il provvedimento aggiorna il precedente del 2019 fornendo in allegato la versione aggiornata e inserendo al termine il trattamento dei dati in materia di privacy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità

L'incrocio dei dati

Gli elementi che portano l'Agenzia a decidere di chiudere la partita Iva inattiva saranno raccolti anche dall'incrocio dei dati con fatture elettroniche dei corrispettivi telematici e delle informazioni relative ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea

I soggetti

Sono considerate partite Iva inattive i contribuenti che negli ultimi tre anni risultano non aver esercitato nelle tre annualità

precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali

I chiarimenti

Una volta ricevuta la comunicazione il contribuente può chiarire in merito alla posizione fiscale e opporsi alla chiusura anche dopo i 60 giorni concessi

La riattivazione

La riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita Iva

